



COMUNE DI LONIGO (VI)

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE “ADA MANCASSOLA” –
PERIODO 01.09.2018 AL 31.08.2021.**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, CARATTERE E SEDE DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto l'insieme delle prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale "Ada Mancassola" di Lonigo.
2. Tale servizio, inteso come "servizio socio-educativo" di interesse pubblico, nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia dell'Ente Locale, accoglie bambini nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Comunale vigente.
3. Il servizio di Asilo Nido, oggetto del presente appalto, rivestendo carattere di interesse pubblico, non può essere sospeso o abbandonato a nessun titolo, parzialmente e/o momentaneamente.
4. L'Asilo Nido è ubicato a Lonigo in Via Bonioli n. 153, presso uno stabile di proprietà comunale.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'affidamento ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01.09.2018 al 31.08.2021.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla scadenza dell'appalto.
3. Il Comune di riserva la facoltà, in piena e insindacabile discrezionalità, applicando quanto previsto dall'art. 63 del D.lgs. 50/2016, di affidare alla ditta aggiudicataria del presente appalto, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, da affidare per una sola volta e per un triennio, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto. La nuova aggiudicazione di servizi, effettuata in base a quanto sopra, può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla conclusione del presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta. Della volontà di attuare la procedura suindicata il Comune darà specifica comunicazione scritta non meno di tre mesi prima della scadenza.
4. Alla scadenza del periodo di gestione, come sopra definito, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

ART. 3 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO E PREZZO A BASE D'ASTA

1. Il valore dell'appalto per anno educativo è stimato in € 330.000,00 oltre iva.
2. Il valore complessivo presunto del contratto (comprensivo di ripetizione ai sensi dell'art. 63 comma 5 e di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016) è stimato pari ad € 2.145.000,00, oltre iva.
3. Il prezzo a base d'asta viene indicato in € 650,00 mensili a bambino per il Tempo Pieno. Il prezzo mensile a bambino per il tempo parziale mattino è pari al 65%, mentre per il tempo parziale pomeriggio è pari al 45%. In sede di offerta i partecipanti dovranno pertanto indicare il prezzo mensile, offerto in ribasso rispetto alla base d'asta, richiesto per ogni bambino per il Tempo Pieno. L'aggiudicazione terrà conto del ribasso applicato al prezzo a base d'asta.
4. Il prezzo per cui verrà aggiudicato l'appalto si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

ART. 4 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTI, REVISIONE PREZZI, TRACCIABILITA'

1. Il prezzo di aggiudicazione, così come previsto dal precedente articolo, è da ritenersi impegnativo e vincolante per tutta la durata dell'appalto. Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per il primo anno di durata dello stesso.
2. La revisione dei prezzi è regolata dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016.

3. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene rivalutato annualmente in base all'indice Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intervenute rispetto all'anno precedente con riferimento al mese di settembre e verrà riconosciuto dopo il primo anno dell'appalto.
4. Spetta all'appaltatore il corrispettivo mensile, per utente, determinato dall'esito della gara, tenuto conto della modalità di orario fruita dall'utente (tempo pieno o parziale). Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario sarà relativo al servizio effettivamente prestato, in base al numero dei bambini frequentanti, rapportato ai giorni di effettiva presenza dei bambini, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale.
5. Una quota di tale corrispettivo verrà pagata direttamente dalle famiglie dell'utente, in conformità a fatture emesse dall'appaltatore sulla base delle tariffe poste a carico dall'utente stesso e determinate dal Comune (tariffa riscossa per conto del Comune). La differenza tra la retta mensile, calcolata in base ai criteri adottati dal Comune e il corrispettivo dall'esito della gara, resterà a carico del Comune e sarà liquidata all'appaltatore su presentazione di regolari fatture mensili posticipate.
6. Il pagamento delle fatture avviene entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, previa acquisizione del visto del competente Responsabile del servizio che attesti la regolarità del servizio effettuato e le verifiche previste dalla normativa in vigore.
7. L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
8. Il recupero di eventuali somme dovute e non versate dagli utenti compete in via esclusiva al Comune e pertanto l'aggiudicatario viene sollevato da ogni responsabilità ed onere conseguente.

ART. 5 – SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Asilo Nido ha una ricettività massima di n. 60 (sessanta) bambini, più il 20% dei divezzi, come da vigente Autorizzazione all'esercizio ed Accreditamento.
2. Possono accedere al Servizio di Asilo Nido i bambini, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale vigente.
3. Il servizio oggetto dell'appalto è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì e prevede, per il periodo 1 Settembre – 31 Luglio di ogni anno educativo, i seguenti orari di frequenza:
 - dalle ore 7.30 alle ore 18.00 (Tempo Pieno)
 - dalle ore 7.30 alle ore 13.00 (Part Time mattino)
 - dalle ore 13.00 alle ore 18.00 (Part Time pomeriggio)
5. E' previsto un servizio di prolungamento di orario, destinato a far fronte a specifiche esigenze dei genitori, individuando con Deliberazione della Giunta comunale, un numero massimo di giorni di fruizione del servizio e la fascia oraria del prolungamento.
6. L'attivazione del servizio nel mese di agosto è subordinata alla decisione assunta dalla Giunta comunale, previa valutazione del numero di richieste pervenute da parte dei genitori interessati e dei costi di apertura, in un'ottica di equo contemperamento degli interessi pubblici.
7. Relativamente alle prestazioni offerte, nell'ambito dell'autonomia organizzativa interna dell'aggiudicatario, si dovranno assicurare la regolare gestione dell'Asilo nido, nonché l'efficacia, l'efficienza la puntualità e la qualità del Servizio.
8. Nel servizio sono comprese le seguenti prestazioni:
 - Coordinamento organizzativo e pedagogico;
 - Servizi educativi e di accudimento;
 - Somministrazione dei pasti per gli utenti secondo le tabelle dietetiche predisposte dal Settore competente dell'Azienda ULSS del territorio;
 - Gestione del servizio in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in particolare nell'ambito del sistema di autocontrollo HACCP. Il piano di autocontrollo redatto dall'affidatario a propria cura e spese dovrà essere consegnato all'Ente entro il termine massimo di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

- Fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi;
- Fornitura dei materiali igienico sanitari, oltre che ai materiali di pronto soccorso, nonché di tutto il materiale idoneo a garantire un'ottimale funzionamento del servizio;
- Fornitura di materiale ludico e di presidi didattici ed educativi di uso corrente (giochi, libri, colori, materiale per manipolazione, cancelleria ecc);
- Integrazione degli arredi di proprietà comunale, già esistenti presso la struttura, nella misura necessaria per garantire il buon funzionamento del servizio ed alla fornitura del materiale idoneo al servizio stesso. La valutazione dell'idoneità sarà effettuata da personale competente dell'Ufficio Tecnico comunale;
- Raccolta delle domande di iscrizione all'Asilo Nido;
- Raccolta di ogni istanza, anche amministrativa, da parte dell'utenza. Tali istanze verranno successivamente trasmesse, ai fini della loro elaborazione, ai Servizi e gli Uffici Comunali competenti.

ART.6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario assume i seguenti obblighi:

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'Asilo Nido Comunale sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo;
- svolgere il servizio di gestione con personale idoneo nel rispetto della normativa vigente e delle prestazioni stabilite nell'art. 5 del presente Capitolato;
- gestire il servizio in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e al Comune, in dipendenza di carenti prestazioni relative al presente capitolato;
- garantire la funzionalità della struttura comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 7 del presente Capitolato;
- presentare semestralmente rendiconto sull'andamento del Servizio.

2. Il Comune di Lonigo effettuerà controlli con proprio personale sul servizio reso e sull'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato.

3. Saranno previste riunioni periodiche con il coordinamento del servizio, promosse dal Comune stesso.

4. Resta facoltà dell'Ente la possibilità di richiedere in qualsiasi momento informazioni e documentazione sul regolare svolgimento del servizio.

5. Ai sensi dei punti 4 e 15 dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di riserve naturali" dovranno essere rispettati i CRITERI MINIMI AMBIENTALI stabiliti dall'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 e s.m.i..

ART. 7 – ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Gli oneri di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato al servizio di Asilo Nido sono a carico del Comune di Lonigo, mentre gli oneri di funzionamento, pulizia e manutenzione ordinaria (riscaldamento, telefono, illuminazione, rifornimento idrico ecc. nonché la tenuta e manutenzione di apparecchi estintori) sono a carico dell'affidatario, come indicato nell'allegato A al presente capitolato.

ART. 8 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'affidatario dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione contenuta nel presente capitolato e nel progetto, personale professionale qualificato, in possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, autorizzazioni e qualifiche professionali.
2. Il numero di educatori e di personale ausiliario dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di offerta.
3. L'organico del personale educativo non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento, per numero, mansioni, qualifica ed orario lavorativo. In particolare, la pianta organica del personale con funzione educativa deve rigorosamente rispettare la normativa di riferimento per la Regione Veneto, ovvero la D.G.R. n. 84/2007, che prevede, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture nido, il rispetto standard AS-NI – au 1.1., che si intende integralmente richiamato e qui di seguito riportato:
 - 1 unità ogni 6 bambini di età inferiore ai 12 mesi;
 - 1 unità ogni 8 bambini di età superiore ai 12 mesi.
4. L'affidatario deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale impegnato nelle attività.
5. In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente, l'affidatario garantirà, per l'intero orario di apertura del servizio, il rapporto numerico minimo di personale/bambini, in relazione alla capacità ricettiva del servizio affidato in appalto. In particolare dovrà garantire la presenza di:

a) Coordinatore tecnico amministrativo – n. 1 (uno) Responsabile del servizio di asilo nido con Laurea in ambito psico-pedagogico – con le seguenti mansioni principali:

- fungere da Referente per l'Amministrazione;
- essere Responsabile con compiti di coordinamento per quanto attiene la programmazione educativa dell'attività, dell'organizzazione e del personale dell'Asilo Nido (oltre a quelli previsti per legge);
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il Referente Comunale;
- rispondere alla verifica dei progetti attuati;
- gestire con gli educatori di riferimento i colloqui con le famiglie;

b) Educatori – in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa, (vedi art. 6 del presente Capitolato), con Diploma previsto dalla normativa, con le seguenti mansioni:

- gestire attraverso una attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
- provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'Asilo Nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;
- realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
- realizzare i progetti educativi;
- partecipare ai momenti di verifica e di discussione dell'attività;
- partecipare ai colloqui con il Coordinatore e le famiglie.

c) Addetti ai servizi generali - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque non inferiore al minimo previsto dalla vigente normativa: di tale numero, in ogni caso, dovrà essere sempre garantita la contemporanea presenza.

Trattandosi di servizio rivolto alla primissima infanzia ed essendo l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto invariate, trova applicazione il principio previsto dall'art. 50 del D.lgs. 50/2016 (clausola sociale), che impegna l'aggiudicatario ad utilizzare gli stessi operatori del precedente affidatario, compatibilmente con l'organizzazione dell'aggiudicatario stesso.

ART. 9 - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

1. L'aggiudicatario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10 - CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi patrimoniali, derivanti dal conferimento dell'appalto, dell'eventuale risarcimento danni, l'aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di appalto, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.
2. La cauzione deve essere presentata in numerario o titoli di Stato ovvero mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il contraente dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune.
3. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.
4. La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

ART. 11 - SALVAGUARDIA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA

1. L'aggiudicatario si obbliga a garantire la piena osservanza delle vigenti disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ad applicare il C.C.N.L. di categoria ai propri lavoratori, ed a garantire, quindi, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. L'aggiudicatario dovrà assumere a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune di Lonigo o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'aggiudicatario stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.
2. Il Comune di Lonigo potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.
3. E' escluso in via assoluta ogni compenso all'aggiudicatario per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

4. E' obbligo dell'aggiudicatario stipulare:

A - Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

- a) per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto;
- b) un massimale unico per sinistro non inferiore a €5.000.000,00

Il contratto di assicurazione dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- i) l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio
- ii) la specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti dell'asilo nido
- iii) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti compresi soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- iv) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia con un sottolimito non inferiore a €50.000,00
- v) la responsabilità civile incrociata ed il sub-appalto
- vi) i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune di Lonigo con un sottolimito per sinistro e per anno non inferiore a €200.000,00

B - Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a €5.000.000,00 con sottolimito per persona lesa non inferiore a €1.500.000,00.

5. Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence".
6. Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza al Comune per il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.
7. Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.
8. L'aggiudicatario non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di scopertura assicurativa.
9. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad **€ 5.000.000,00** (cinque milioni.00).

ART. 13 - PENALI

1. L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal capitolato avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, nonché gli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del presente Capitolato speciale e dalla stipula del contratto di servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, il Comune contesterà per iscritto le inadempienze riscontrate, concedendo all'aggiudicatario un termine di almeno 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Qualora il termine assegnato trascorra

inutilmente o le controdeduzioni addotte siano ritenute insufficienti o infondate, il Comune provvederà ad applicare la penale, che potrà concretarsi nella riduzione di pari importo dalla fatturazione di servizio.

3. Le sanzioni applicate saranno le seguenti:
 - € 600,00 per ogni violazione di quanto stabilito dai menù e dalle tabelle dietetiche;
 - € 600,00 per ogni infrazione della dotazione del personale di cui al presente capitolato;
 - € 600,00 per ogni violazione di quanto stabilito dal Piano di pulizie e di igienizzazione degli ambienti presentato dall'aggiudicatario;
 - € 600,00 per ogni ritardo nell'effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria, fatta salva la prova del danno ulteriore;
4. Oltre alle penalità di cui sopra, per ciascuna delle altre violazioni alle norme del presente capitolato, si applicherà una penalità di € 600,00.
5. L'applicazione delle penali di cui sopra nei confronti dell'aggiudicatario, non solleva la stessa dalle responsabilità di ordine civile e/o penale cui l'inadempienza contestata possa dare origine.
6. In tali circostanze, l'Amministrazione avrà facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui al successivo art. 15, nei tempi e nei modi espressamente previsti, con ogni conseguenza di legge.
7. Di tale facoltà, l'Amministrazione potrà avvalersi dopo l'applicazione nei confronti dell'aggiudicatario della quinta penale.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile ("clausola risolutiva espressa") costituiscono cause di risoluzione del contratto di servizio il verificarsi delle seguenti fattispecie:
 - messa in liquidazione o altri casi di cessione attività del soggetto appaltatore;
 - gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e del presente capitolato in materia igienico-sanitaria, ed in particolare intossicazione alimentare degli utenti del servizio;
 - inosservanza della normativa relativa alla gestione del personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - immotivata interruzione del servizio;
 - uso diverso dei locali da quello stabilito dal presente capitolato;
 - ripetuta violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
 - grave difformità tra quanto impegnato in sede di offerta e quanto attuato nello svolgimento del servizio;
 - perdita di anche uno solo dei requisiti di ammissione alla gara.
2. Costituisce, inoltre, espressa facoltà del Comune la risoluzione del contratto con effetto immediato in caso di ripetute inadempienze dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni assunte (dopo l'applicazione della quinta penale) e in caso di sospensione arbitraria ed immotivata del servizio oggetto del presente appalto.
3. In tutte le ipotesi suddette, il contratto sarà risolto di diritto e in danno, a seguito di dichiarazione del Comune di avvalersi della presente clausola, da notificare all'aggiudicatario nei modi di legge.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la cauzione. In tal caso all'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le giornate di servizio effettuate fino al giorno della risoluzione, detratte le penali e le spese da porsi a suo carico per gli effetti del presente atto.
5. Per quanto non previsto e, comunque, ad eventuale integrazione, saranno applicate le norme della legge e del regolamento in vigore sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 15 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alla legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché alle norme regolamentari comunali, in particolare al regolamento comunale in vigore.
2. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il Regolamento comunale per la disciplina del servizio dell'Asilo Nido comunale dovesse prevedere modificazioni alle procedure operative (senza modificare gli elementi sostanziali del contratto stesso) le stesse comporteranno automaticamente obblighi sia per il Comune, che per l'aggiudicatario, senza necessità di revisione del presente contratto.

ART. 16 – VARIAZIONI E RECESSO

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato e può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in appalto, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, per cui la presente concessione si ritiene risolta di diritto senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

ART. 17 – CONTROVERSIE

1. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Vicenza.

ART. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE

1. All'aggiudicatario non è consentito subappaltare o cedere a terzi la gestione dell'asilo nido. E' consentito, nei termini previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, solamente subappaltare a terzi, ferme le reciproche responsabilità, l'igiene dei locali e delle attrezzature e il servizio di refezione, previa comunicazione al Comune.

ART. 19 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lonigo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
3. Il responsabile del suddetto trattamento è la dott.ssa Alessia Mistrorigo e il responsabile della protezione dei dati è la Ditta BoxxApps, con sede a Mestre (Ve) in Via Torino n. 180, nella persona di Davide Simionato.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Lonigo, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.
2. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 21 –DUVRI

1. Relativamente alle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare per cui non viene redatto il D.U.V.R.I.

ART. 22 – ACCORDI OPERATIVI

1. Dettagli meramente operativi sull'organizzazione del servizio, non contemplati dal presente Capitolato, potranno essere concordati e formalizzati per via di corrispondenza fra il Comune e l'appaltatore, senza che ciò comporti alterazioni del contratto di servizio e dei rapporti economici fissati in sede di aggiudicazione e di contratto.